

REPERTORIO N. 10.00

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE
ALLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

CAPO I

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 337 del 18.03.1968, disciplina il rilascio delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni per l'installazione di circhi equestri e delle altre attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Le aree comunali idonee all'installazione di circhi, spettacoli viaggianti e parchi di divertimento sono quelle denominate "Piazzale delle Feste" in Via Giovanni 23° di Villaverla e Via Palladio di Novoledo come individuate nelle planimetrie allegare al presente Regolamento.

Qualora le suddette aree divenissero temporaneamente inidonee allo svolgimento di manifestazioni dello spettacolo viaggiante la Giunta Comunale ne individuerà altre in conformità a quanto disposto dalla L. 337/68.

CAPO II

Art. 3

SAGRE

Nel Comune di Villaverla le sagre sono quelle che si svolgono in occasione della Ricorrenza del S.Patrono S. Domenico a Villaverla-capoluogo e in occasione della Ricorrenza del S.Patrono S.Andrea nella frazione di Novoledo . Le date esatte vengono, di anno in anno, stabilite dall'Ufficio competente al rilascio delle concessioni.

L'organico del Parco Divertimenti è costituito da:

- a) attrazioni aventi diritto di anzianità;
- b) attrazioni costituenti novità: sono considerate novità quelle attrazioni che non costituiscono innovazione o modificazione di attrazioni esistenti e che non hanno mai partecipato ad altre manifestazioni nel Comune di Villaverla.

In mancanza di novità così definite possono essere considerate tali quelle attrazioni che, pur avendo già partecipato al parco anche come novità, ne sono assenti da almeno cinque anni.

In caso di domande concorrenti vengono applicati i seguenti criteri:

- misure d'ingombro dell'attrazione compatibili all'area disponibile tenuto conto anche degli aspetti relativi alla sicurezza, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
- ordine cronologico di presentazione delle richieste.

L'inserimento di nuove attrazioni, a norma del presente articolo, non dà diritto ad anzianità.

c) altre attrazioni: qualora si rendano liberi degli spazi adeguati all'interno del parco divertimenti può essere consentito l'inserimento temporaneo, limitatamente all'edizione in corso e senza costituire titolo per l'acquisizione del diritto di anzianità, di altre attrazioni fino al completamento della disponibilità dell'area secondo i seguenti criteri:

- misure d'ingombro dell'attrazione compatibili all'area disponibile tenuto conto anche degli aspetti relativi alla sicurezza, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
- attrazioni aventi caratteristiche diverse da altre già frequentatrici;
- equilibrio tra attrazioni per adulti e per bambini;
- ordine cronologico di presentazione delle richieste;

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro i quali intendono ottenere la concessione ad installare attrazioni dello spettacolo viaggiante devono presentare domanda in bollo al competente Ufficio nell'anno ricorrente la manifestazione almeno 120 giorni prima delle sagre.

Nella domanda occorre indicare ed allegare:

- 1) generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero telefonico);
- 2) tipologia dell'attrazione che si intende installare nonché le esatte misure di ingombro della medesima comprensive di sporgenze, pensili e pedane, il n.ro di carovane di abitazione e dei carriaggi (comprese tutte le attrezzature ed i mezzi operativi - cassa, generatori etc.);
- 3) fotografia dell'attrazione, se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione;
- 4) targa e tipo veicoli e nominativi componenti del nucleo familiare e collaboratori al seguito;

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241.

Art. 5

CONCESSIONE DELLE AREE
E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

La comunicazione della concessione viene data di norma 60 gg. prima dell'inizio della Sagra, ad eccezione del periodo di prima applicazione del presente regolamento (edizione 2000).

L'esito dell'istruttoria, se negativo, viene debitamente motivato.

L'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività viene rilasciata ai concessionari che, con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per il sopralluogo della Commissione di Vigilanza, abbiano presentato la documentazione di rito e semprechè detto sopralluogo abbia avuto esito favorevole.

Art. 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La concessione è subordinata, tra l'altro, all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni.

a) occupazione dell'area:

- deve avvenire con l'attrazione/i e per la superficie autorizzate;
- non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati;
- la partecipazione al parco è obbligatoria per l'intera durata della manifestazione: si devono pertanto rispettare le date fissate per l'inizio e la fine della medesima. Non è consentito installare l'attrazione/i durante il periodo di funzionamento del parco nè abbandonare l'area assegnata prima del termine stabilito, pena la perdita del diritto di anzianità e del deposito cauzionale di cui al successivo art. 7;
- divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione in quanto strettamente personale e valida per l'attrazione/i per cui è rilasciata, pena la revoca della medesima (salvo atto di cessione dell'attrazione);

b) tenere costantemente pulite le aree occupate e le immediate adiacenze; al termine della concessione tali aree devono essere restituite libere, pulite e nelle medesime condizioni nelle quali si trovano al momento della consegna, compreso l'area di stazionamento delle roulotte di residenza;

c) osservanza di tutte le prescrizioni, obblighi ed indicazioni di volta in volta impartiti dagli organi di vigilanza e

dall'ufficio competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

- d) ogni attrazione autorizzata deve rispettare le limitazioni sonore, a livello sia di intensità che di orario, stabiliti dall'Amministrazione;

Art. 7

CAUZIONE

A garanzia dell'impegno ad occupare l'area entro il termine stabilito ed a non abbandonarla prima della scadenza della concessione, nonché per eventuali danni od ammanchi ai beni del Comune, deve essere versato un deposito cauzionale, con le modalità e gli importi che vengono di volta in volta comunicati, pena la decadenza della concessione.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o venga restituita non nelle condizioni in cui è stata consegnata, gli Uffici Comunali competenti provvedono al ripristino e le relative spese sono totalmente addebitate al concessionario, con rivalsa sulla cauzione versata, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ed impregiudicata l'azione per il risarcimento dei danni.

Qualora non sia appurato il Responsabile dei danni o dei lordamenti, gli importi verranno detratti in misura uguale ai titolari delle autorizzazioni di quell'area;

Art. 8

RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

Ogni responsabilità di eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esercizio dell'attività fa carico esclusivamente e totalmente al concessionario, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9

CARRI ABITAZIONE E MEZZI DI CARICO

La sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico può aver luogo nelle aree pubbliche a ciò destinate o in altra area privata.

La sosta in area pubblica deve avvenire con le modalità comunicate dal competente Ufficio, particolarmente per quanto riguarda date ed orari di arrivo e partenza.

Eventuali deroghe, possono essere concesse - su presentazione di apposita richiesta motivata almeno 15 gg. prima del termine iniziale - solo in casi di comprovata necessità, ritenuti tali dall'Amministrazione e debitamente motivati e documentati dal richiedente.

Le caratteristiche dei mezzi (modello e targa), le generalità

delle persone devono essere preventivamente comunicate ai competenti Uffici comunali.

E' assolutamente vietato l'ingresso alle predette aree a mezzi e persone non preventivamente autorizzati.

Art. 10

SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per atto tra vivi o per causa di morte comporta il riconoscimento del diritto di anzianità al parco divertimenti acquista dal dante causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

Art. 11

ASSENZE

Il concessionario che, per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, adeguatamente dimostrati e riconosciuti validi dall'Amministrazione, non può essere presente al parco, conserva la sua anzianità ininterrotta ed ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato.

La partecipazione ad altri parchi di divertimento non è considerata in alcun caso giustificato motivo.

La rinuncia volontaria a partecipare al parco, non comunicata e giustificata, comporta automaticamente la perdita del diritto di anzianità.

Art. 12

SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Gli attrazionisti aventi diritto di anzianità, qualora intendano sostituire la propria attrazione con altra, devono presentare - entro il medesimo termine di cui all'art. 4 - apposita richiesta.

La sostituzione può essere autorizzata tenuto conto delle seguenti condizioni:

- la nuova attrazione dev'essere di tipologia tale da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni presenti anche al fine di offrire al pubblico una maggiore varietà di spettacoli;
- la stessa deve possedere migliori caratteristiche, in termini di modernità, sicurezza e/od estetica, di quella per la quale si richiede la sostituzione.
- l'ampiezza della medesima non deve pregiudicare, per motivi di spazio, l'esercizio dell'attività da parte degli attrazionisti nonchè creare ostacolo alla sicurezza e alla viabilità.

Il rilascio dell'autorizzazione per la nuova attrazione comporta automaticamente la rinuncia definitiva ad installare quella precedentemente autorizzata.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile), semprechè la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario e venga rilasciata la necessaria autorizzazione.

Art. 13

DECADENZA E REVOCA

La concessione di suolo pubblico per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante decade automaticamente nei seguenti casi:

- a) mancato versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 7;
- b) mancata installazione dell'attrazione nel termine previsto;
- c) mancata presunzione della documentazione di rito.

La concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sono revocate nei seguenti casi:

- a) cessione a terzi a qualsiasi titolo della propria concessione/autorizzazione;
- b) motivi di ordine, sicurezza ed igiene pubblici.

Sarà motivo di esclusione dell'assegnazione dell'area per l'anno successivo:

- non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni nel parco divertimenti;
- il mancato pagamento del plateatico o dei rimborsi spese manifestazioni, pulizia ecc., relativamente alla concessione;
- il ritardo nell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa, non specificatamente autorizzata;
- la non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione in domanda rispetto a quella in opera nello spazio assegnato;
- la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali;
- litigi e alterchi fra gli operatori ed inoltre l'assunzione di comportamenti poco corretti nei confronti degli incaricati comunali e in ogni caso nei confronti degli utenti del parco o della cittadinanza;

Dei provvedimenti di revoca viene tenuto conto in caso di future richieste di concessione.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo il concessionario perde il diritto di anzianità ed il deposito cauzionale, quando versato.

CAPO III

Art. 14

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ATTRAZIONISTICHE SU AREE PRIVATE

L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree private non soggette a pubblica servitù è subordinata all'autorizzazione preventiva del Comune che deve essere richiesta dagli interessati almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Nella domanda, da presentarsi in bollo al competente Ufficio comunale, si devono indicare ed allegare:

- 1) generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero telefonico);
- 2) tipologia dell'attrazione che si intende installare nonché le esatte misure della medesima (comprese tutte le attrezzature ed i mezzi operativi - cassa, generatori etc.);
- 3) periodo di esercizio;
- 4) assenso scritto del proprietario dell'area.

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione ai sensi della L. 07.08.1990 n.241.

CAPO IV

Art. 15

CIRCHI ED ALTRI COMPLESSI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'area destinata all'effettuazione di spettacoli circensi o di altri complessi dello spettacolo viaggiante può essere concessa, preferibilmente nel periodo primaverile ed autunnale, ai richiedenti secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) disponibilità dell'area ossia in periodi non concomitanti con le Sagre di Villaverla o Novoledo o con lo svolgimento di altre manifestazioni o iniziative, fatti salvi in ogni caso i motivi di pubblico interesse;
- b) tra un'occupazione e l'altra deve trascorrere un intervallo di tempo tale da non sovraccaricare eccessivamente la suddetta area, anche al fine di tutelare la quiete dei residenti;
- c) assenza di danni causati in occasione di precedenti occupazioni nel Comune di Villaverla o note negative redatte dai competenti uffici;
- d) ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Le domande di concessione di aree comunali per l'installazione di circhi od altri complessi dello spettacolo viaggiante devono essere presentate in bollo al competente Ufficio nell'arco di tempo compreso tra 120 e 60 giorni prima dell'inizio del periodo richiesto.

Nella domanda occorre indicare ed allegare:

- 1) generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero telefonico);
- 2) tipologia dell'attrazione che si intende installare nonché le misure della medesima (comprese tutte le attrezzature ed i mezzi operativi - cassa, generatori etc.);
- 3) fotografia dell'attrazione, se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione;
- 4) periodo richiesto;
- 5) indicazione della presenza e del tipo di animali.

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241.

Resta fermo l'obbligo di versare il deposito cauzionale di cui all'art. 7.

Alle attrazioni disciplinate dal presente Capo trovano altresì applicazione le disposizioni contenute nell'art. 5 (ad esclusione del termine per la comunicazione della concessione ridotto a 30 gg.) nonché negli artt. 6, 8 e 13.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento valgono le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di pubblica sicurezza, di polizia urbana, di occupazione di suolo pubblico, d'igiene nonché tutte le altre disposizioni contemplate dalla legislazione concernenti gli spettacoli viaggianti.